



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VENEZIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ALMANSI	MARINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PINZELLO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TORTATO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 751/2019
depositato il 04/09/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2016
contro:
AG. ENT. D.R. VENETO
VIA G. DE MARCHI 16 30175 VENEZIA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2016
contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - VENEZIA
VIA TORINO 180 30172 VENEZIA

difeso da:
MILLIACCIO FRANCESCA
CORSO DEL POPOLO 44 30172 VENEZIA

proposto dai ricorrenti:
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentato da:
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentante difeso da:
SOATTO ANNA
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

SEZIONE
N° 2
REG.GENERALE
N° 751/2019 (riunificato)
UDIENZA DEL
17/09/2020 ore 09:00

N° 711

PRONUNCIATA IL:
17.9.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28.10.2020
Il Segretario
PATRIZIA DAINESE



(segue)

difeso da:

BENETTIN SARAH
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

difeso da:

GRIGOLON ARMANDO
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

- sul ricorso n. 917/2019
depositato il 21/11/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 201
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA
VIA DE MARCHI 16 30175 VENEZIA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 201
contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - VENEZIA
VIA TORINO 180 30172 VENEZIA

difeso da:

MILLIACCIO FRANCESCA
CORSO DEL POPOLO 44 30172 VENEZIA

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]
[REDACTED] E

rappresentato da:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

BENETTIN SARAH
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

difeso da:

SOATTO ANNA
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

difeso da:

TAGLIAVINI GIOVANNI
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

- sul ricorso n. 944/2019
depositato il 28/11/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO
2018

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 751/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/09/2020 ore 09:00



(segue)

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA
VIA DE MARCHI 16 30175 VENEZIA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO
2018

contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - VENEZIA
VIA TORINO N. 180 30172 VENEZIA

difeso da:
MILLIACCIO FRANCESCA
CORSO DEL POPOLO 44 30172 VENEZIA

proposto dai ricorrenti:
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentato da:
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:
BENETTIN SARAH
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

difeso da:
SOATTO ANNA
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

difeso da:
TAGLIAVINI GIOVANNI
VIA PORCIGLIA 14 35121 PADOVA PD

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 751/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/09/2020 ore 09:00

la redazione e la notifica delle cartelle di pagamento andava remunerata nella misura normativamente definita dall'art.17 D.Lgs.n.112/99.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza dibattimentale del 17/9/2020,disposta la riunione al procedimento n.751/19 dei procedimenti nn.917 e 944-2019 per concessione soggettiva,presenti i rappresentanti della società ricorrente e della Agenzia delle Entrate,la Commissione tratteneva le cause riunite per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso contrassegnato con il n.917/19 R.G. sollevata dall'ufficio per la presunta tardiva costituzione in giudizio della società ricorrente.

Premesso infatti che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 21/10/2019,la costituzione in giudizio della società,avvenuta telematicamente il 21/11/2019 e quindi oltre il trentesimo giorno previsto dall'art.22 I° D.Lgs.n.546/92,va riferita a causa di forza maggiore e,come tale,non riconducibile alla volontà della società.

All'udienza di trattazione il difensore della ricorrente ha infatti dichiarato che la riscontrata tardività era stata causata dalla indisponibilità del sistema informatico dell'amministrazione finanziaria dalle ore 18,10 del 15/11/2019 alle ore 14,57 del 21/11/2019,che aveva reso impossibile la costituzione nel termine perentorio previsto dalla legge.

Osserva il Collegio che la giustificazione addotta appare plausibile in quanto il sistema telematico può effettivamente essere causa di ritardi nel suo utilizzo per imprevedibili guasti verificabili nella rete, che di fatto ne impediscono il regolare funzionamento. Di talchè appare evidente che nel caso che ci occupa nessun addebito può essere significativamente essere ricondotto alla società,che di conseguenza va legittimamente rimessa nei termini.

2.Nel merito, va detto che il riscontro del mancato versamento di imposte ovvero di ritenute compiuto a seguito del controllo automatizzato, ex art.36 bis D.P.R.n.600/73, della dichiarazione IRAP relativa all'anno 2016 e del mod.770 per gli anni di imposta 2017 e 2018,da un lato ha obbligato l'Ufficio a notificare le comunicazioni di irregolarità con la quantificazione dei crediti erariali maturati,dall'altro ha determinato la società a regolarizzare la propria posizione debitoria avvalendosi della rateazione. Non solo, ma circostanza oltremodo risolutiva impone di evidenziare che l'avvenuta presentazione al Tribunale di Padova in data 15/11/2018 del ricorso ex art. 161VI°R.D.16/3/1942n.267perl'ammissione alla procedura del concordato preventivo con riserva,finalizzato ad evitare la procedura di fallimento minacciata dai creditori per i ritardi accumulati nel pagamento dei rispettivi crediti,non ha fatto desistere l'Ufficio dalla iscrizione a ruolo delle somme dovute per i crediti erariali e dalla successiva trasmissione all'agente della riscossione per l'emissione delle impugnate cartelle di pagamento.

2.1 Ai fini decisionali appare necessario comprendere se in presenza di una procedura concorsuale,quale certamente è il concordato preventivo,per la tutela del credito tributario sia comunque irrinunciabile la notifica delle cartelle erariali contenenti le somme capitali con l'aggravio delle sanzioni,degli interessi in misura piena,degli oneri di riscossione, come è dato desumere dagli atti difensivi dell'ufficio, ovvero se

l'attività posta in essere anche con l'ausilio dell'agente addetto alla riscossione sfugga al carattere della obbligatorietà, come sostiene invece la difesa della società.

Al riguardo se appare utile ricordare, quale disposizione di carattere generale, l'art. 51 L.F. per il quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, è di assoluta rilevanza l'art. 168 L.F. che in tema di concordato preventivo prevede che dalla data di pubblicazione del ricorso di ammissione nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di ammissione al concordato preventivo diventa definitivo, sotto pena di nullità è inibito ai creditori per titolo o per causa anteriore iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

E' evidente che il legislatore con la citata disposizione ha inteso salvaguardare nella specifica procedura concorsuale il principio della "par conditio creditorum" con il precipuo scopo di evitare che crediti, magari sorretti da privilegi, possano essere soddisfatti con il ricorso ad autonome procedure a difesa della particolare posizione del soggetto titolare del credito. (Cass. n. 14693/17).

Nel caso che ci occupa tale evenienza si sarebbe inevitabilmente verificata se, nella vigenza del concordato preventivo alle cartelle di pagamento, tutte notificate in un momento successivo alla presentazione della domanda di ammissione, avesse fatto seguito l'immediato pagamento del credito erariale. Si sarebbe concretizzata la violazione del menzionato principio della "par conditio creditorum", che assume invece rilievo preminente e conferisce al giudice delegato l'onere di assicurare il suo corretto conseguimento.

Nè vale sostenere che la obbligatoria notifica delle cartelle da parte dell'agente della riscossione sarebbe giustificata dalla avvenuta consegna dei ruoli predisposti dall'ufficio finanziario competente, in quanto l'art. 25 1bis D.P.R. n. 602/73 prevede che, per i crediti sorti anteriormente alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, i termini di notifica sono differiti al 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del concordato preventivo ovvero alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione o dell'annullamento del concordato. Sicchè l'agente avrebbe potuto effettuare la notifica all'esito di uno dei provvedimenti giurisdizionali ora ricordati.

Considerato quindi che anche nella procedura del concordato preventivo sono preminenti la tutela dei singoli creditori e l'accertamento di ciascun credito, in mancanza di diversa disposizione normativa anche i crediti erariali devono sottostare alla disciplina indicata dalla legge fallimentare.

Nel caso in esame, essendo sufficiente produrre le comunicazioni di irregolarità per il riconoscimento dei crediti tributari da far valere nella sede concorsuale, l'emissione delle cartelle, contenenti una mera intimazione ad adempiere il pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo e quindi improduttive di effetti immediati, deve considerarsi attività del tutto facoltativa ed ultronea.

2.2 Rebus sic stantibus appare equo confermare le sanzioni nella misura del 10%, già contenuta nelle comunicazioni di irregolarità, anzichè nella misura massima del 30% dell'imposta irrogata invece dall'ufficio.

Infatti se da un lato va condiviso l'assunto di parte resistente per il quale, in

ottemperanza alle disposizioni normative, nelle comunicazioni successive ai controlli automatizzati (art. 2 II° D.Lgs. n. 462/97) l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo se il versamento del quantum dovuto avviene nel termine di trenta giorni mentre è irrogato in misura piena nei casi in cui il concordato pagamento rateale, non rispettando i limiti temporali stabiliti dalla legge, determina la decadenza dalla rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo (art. 3 bis IV° D.Lgs. n. 462/97), dall'altro va accertato se le medesime disposizioni possano in questa sede trovare pedissequa applicazione.

Premesso che la società ha accettato di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del fisco avvalendosi della rateazione, appare la necessità di verificare se, in ragione dell'art. 5 D.Lgs. n. 602/73, il successivo comportamento omissivo integri elementi di colpevolezza tali da giustificare la riviviscenza della sanzione originaria.

Considerato che con l'apertura della procedura del concordato preventivo l'affermazione del principio della "par conditio creditorum" inibisce all'amministrazione di agire ai fini esattivi contro il debitore al pari di ogni altro creditore, appare ragionevole ritenere non solo che il mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, sia derivato da un voluto rifiuto ad adempiere quanto piuttosto dalla osservanza delle norme - in particolare l'art. 168 L.F. - regolanti la materia concorsuale, ma anche che l'emissione e la notifica delle cartelle di pagamento opposte, ancorchè legittime, siano attività ultronea per la tutela del credito erariale.

Si può pertanto affermare che se le comunicazioni di irregolarità sarebbero state da sole sufficienti per l'accesso del debito alla procedura concorsuale, appare oltremodo infondato calcolare le sanzioni nell'aliquota massima del 30% conteggiata nelle cartelle, essendo invece più equo limitare la pretesa alla misura del 10% calcolata nelle comunicazioni di irregolarità.

2.3 Le stesse considerazioni vanno poi estese sia agli ulteriori interessi sia agli oneri di riscossione contenuti nelle cartelle esattoriali impugnate che, quantificati per importi decisamente impegnativi, non sono sostenuti da legittima causa.

Va ribadito che la proposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo esclude la possibilità di dare concreta attuazione ad azioni esecutive sicchè l'attività di esazione facente capo all'agente della riscossione va considerata inutiliter posta e come tale improduttiva di effetti.

L'aggravio di tali importi pertanto non è in alcun modo giustificato da alcuna esigenza giuridicamente meritevole di tutela e vanno eliminati.

3. Infine è appena il caso di evidenziare che l'avvenuta iscrizione a ruolo straordinario ex art. 1 III° D.P.R. n. 602/73 contrasta con la procedura attivata dalla società.

Vero è che la formazione del ruolo straordinario si rende necessaria quando vi è fondato pericolo per la riscossione, ma nel caso di specie non va sottaciuto che la proposizione della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 VI° L.F. va proprio nella direzione afferente la tutela di tutti i creditori compreso l'erario.

La procedura concorsuale attivata dalla società non va considerata tentativo di sottrarre sostanze patrimoniali e non alle legittime posizioni creditorie ma piuttosto volontà di predisporre un piano che consenta di appianare i debiti accumulati, di soddisfare i creditori, di evitare il fallimento.

4. Per tutte le suddette ragioni i ricorsi riuniti vanno parzialmente accolti in quanto va

2.2.
QD

dichiarata la illegittima applicazione delle sanzioni irrogate nella misura del 30% in luogo di quella del 10% ,degli ulteriori interessi rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni di irregolarità nonché la non debenza degli oneri di riscossione.

5.La complessità della materia trattata e la condivisione delle doglianze espresse dalla società ricorrente nei termini sovra indicati consentono di compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti dichiara illegittima l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30% anziché in quella del 10% nonché degli ulteriori interessi rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni di irregolarità; dichiara altresì non dovuti gli aggi esattoriali.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia il 17/9/2020

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

